

I contenuti del decreto interministeriale di cui all'art. 33, comma 7 del DLGS 3 marzo 2011, N. 28 su modalità di riconoscimento delle maggiorazioni per i biocarburanti

29 Luglio 2011

**Illustrazione dei principi della bozza di proposta del MiSE inviata ai Ministeri
concertanti: MATTM-MEF-MIPAF**

Maggiorazioni

Il decreto, in attuazione dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, disciplina le modalità con le quali, ai fini del rispetto dell'obbligo di immissione di una quota minima di biocarburanti, è riconosciuta la maggiorazione di cui all'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo per i seguenti biocarburanti:

- biocarburanti, diversi da quelli di cui all'articolo 33, comma 5, del DLGS 28, prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e che utilizzano materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati;
- biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, in percentuale pari al 25%.
- La maggiorazione consiste nel diritto a un certificato di immissione in consumo allorché è immessa in consumo una quantità dei medesimi biocarburanti pari a 9 Giga-calorie.
- La maggiorazione matura per le immissioni in consumo effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2012

Modalità e verifiche

- Per il rispetto dei requisiti di tracciabilità delle materie prime utilizzate per la produzione di biodiesel e di bioetanolo sono rese disponibili sul portale AGEA le relative procedure informatiche. AGEA verifica la conformità delle dichiarazioni di produzione e di immissioni in consumo di biocarburanti
- I soggetti obbligati trasmettono all'Agenzia delle Dogane copia del verbale di miscelazione redatto dagli Uffici territorialmente competenti sul deposito. L'Agenzia delle Dogane effettua controlli sull'effettiva destinazione della miscela – gasolio – biodiesel al 25% all'uso extra-rete.